

STATUTO "AURUM APS"

Titolo I

Disposizioni generali

ART. 1 - È costituita l'Associazione promozione sociale denominata "Aurum". Essa ha sede legale in San Giuseppe Jato in Piazza Venezia n.12

ART. 2 -L'Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e non persegue finalità di lucro. L'Associazione è apartitica.

ART. 3- L'associazione ha durata illimitata

ART. 4-L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 117/2017,

interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

- b) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- c) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- e) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- f) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- g) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- h) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- i) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
- j) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- k) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- l) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- m) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- n) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- o) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
- p) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Art. 5- L'Associazione potrà dare la sua collaborazione ad altri enti per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini. Essa dovrà tuttavia mantenere sempre la più completa indipendenza nei confronti degli organi di governo, delle aziende pubbliche e private, delle organizzazioni sindacali.

Art. 6- Le somme versate per la quota sociale non sono rimborsabili in nessun caso.

Art. 7- Gli organi dell'associazione sono:

- Assemblea dei soci
- Consiglio Direttivo

Titolo II

I soci

Art. 8- Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche e le persone giuridiche che per la loro attività di lavoro o di studio siano interessate all'attività dell'Associazione stessa con quota d'iscrizione di euro venti (€20,00).

Art. 9- Per essere ammessi come soci è necessario presentare la domanda di iscrizione al Consiglio Direttivo, con osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

- indicare nome, cognome, luogo e data di nascita, professione, residenza e numero di un documento di identità;
- dichiarare di attenersi al presente statuto e alle liberazioni degli organi sociali;
- pagare la quota sociale.

Art. 10- I soci sono espulsi o radiati per i seguenti motivi: qualora, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali al circolo, ovvero rechino fastidio agli altri soci con un comportamento maleducato e generalmente poco rispettoso della convivenza sociale; Le espulsioni e le radiazioni saranno decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri.

Art. 11- I soci hanno diritto a frequentare la sede sociale, ad usufruire delle attrezzature ed a partecipare alle attività dell'Associazione. Tutti i soci possono partecipare alle assemblee con diritto di voto e devono corrispondere il contributo sociale iniziale, nella misura che verrà determinata dal Consiglio Direttivo.

Titolo III

L'assemblea dei soci

Art. 12- L'Assemblea ordinaria dei soci, convocata dal consiglio direttivo non meno di 5 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, si riunisce nella località da indicarsi nell'avviso di convocazione, nel primo semestre di ogni anno, per provvedere e per deliberare sul rendiconto finanziario, sullo stato patrimoniale e su tutti gli altri argomenti di carattere generale iscritti all'ordine del giorno per iniziativa del consiglio direttivo.

Art. 13- L'assemblea delibera a maggioranza di voti dei soci presenti.

Art. 14 - L'assemblea, all'inizio di ogni sessione, elegge tra i soci presenti un presidente ed un segretario. Il segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell'assemblea. I verbali devono essere sottoscritti dal presidente dell'assemblea, dal segretario e dagli scrutatori qualora vi siano votazioni.

Art. 15 - I soci riuniti in Assemblea possono modificare il presente statuto attraverso votazione maggioranza dei due terzi.

Titolo IV **Il consiglio direttivo**

Art. 16 - Il Consiglio Direttivo è nominato dall'assemblea. Per la prima volta la determinazione del numero dei membri e la loro nomina vengono effettuate nell'atto costitutivo. Il Consiglio Direttivo dura in carica 2 anni ed i suoi membri possono essere rieletti. In caso di dimissioni di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvederà alla loro sostituzione attraverso votazione a maggioranza all'interno dell'Assemblea dei soci.

Art. 17 - Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria.

Art. 18 - Il Consiglio Direttivo nomina un presidente, che dura in carica per l'intera durata del consiglio. Essa si riunisce ogni volta che sia necessario, su iniziativa del presidente o di almeno due terzi dei consiglieri, e comunque non meno di una volta ogni tre mesi.

Art. 19 - Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voti dei consiglieri presenti. In caso di parità di voti prevale quello del presidente. Le deliberazioni del consiglio sono valide se alla riunione prende almeno un quarto dei consiglieri.

Art. 20 - La firma e la rappresentanza legale dell'associazione di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte a terzi sono conferite dal presidente.

TITOLO V **Patrimonio sociale e bilancio**

Art.-21 È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D.lgs. 117/2017.

Art.-22 In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio sarà devoluto ad enti che perseguono finalità sociali o culturali analoghe secondo quanto previsto dalle leggi.

Art.23 - Il Patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. È comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari.

Art.24- Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione si giova di entrate costituite da:

- dei versamenti effettuati dai soci fondatori;
- dei versamenti ulteriori effettuati da detti fondatori e da quelli effettuati da tutti coloro che aderiscono all'Associazione;
- dei redditi derivanti dal suo patrimonio;
- degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività;
- tasse di iscrizione;
- quote annuali di associazione;
- proventi per offerte di servizi vari a soci od a terzi;
- contributi volontari, lasciti, donazioni.

Art.25- All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utile o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa.

TITOLO VI

Disposizioni finali

Art.26- Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico. Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

Letto firmato e sottoscritto.

Il Segretario

Roberto Spadaro

Il Presidente

Elm. Quirio